

F1743/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Ud. 29/09/2015
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11971-2014 proposto da:

(omissis) , domiciliata in ROMA, PIAZZA
 CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
 (omissis) , giusta procura in calce al
 ricorso;

- ricorrente -

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE, (omissis)

(omissis) , (omissis) ;

Oggetto

Decadenza dalle
relazioni familiari genitoriali
 R.G.N. 11971/2014

Cron. 1743

Rep.

2015

1523

In caso di omissione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma del art. 12
 delgs. 196/03, è
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- intimati -

avverso il decreto n. 36/2014 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositato il 19/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis)

(omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'ambito di una procedura di decadenza dalla potestà (responsabilità genitoriale) di (omissis) sul figlio minore (omissis) , nato il (omissis) , il Tribunale per i minorenni di Trieste , con decreto in data 5/2/2014, ferma la già dichiarata decadenza della madre, disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla nonna paterna (omissis) , stabilendo un regime di visita e permanenze del fanciullo presso i nonni materni (omissis) e (omissis) .

Proponevano reclamo questi ultimi, lamentando che non fosse stato mantenuto l'affidamento condiviso tra i nonni, disposto in precedenza, e chiedendo un aumento della permanenza del minore con essi stessi.

Si costituiva la (omissis) , chiedendo il rigetto del reclamo, nonché, in via incidentale, ulteriori limitazioni alla facoltà di visita dei nonni materni.

Veniva sentita la madre del minore, tradotta dal carcere, che si associava alle richieste dei propri genitori.

La Corte di Appello di Trieste, con decreto in data 19 aprile 2014, prevedeva una maggior presenza dei nonni materni e, in tal senso, riformava parzialmente il decreto impugnato.

Ricorre per cassazione la (omissis) .

Non svolgono attività difensiva i nonni materni.

La ricorrente ha presentato successivamente una memoria, intitolata "Motivi aggiunti".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta mancata valutazione di prove documentali "essenziali al fine del decidere", relativamente ad una relazione dei servizi sociali, a suo dire, totalmente infedele.

Con il secondo, vizio di motivazione in ordine alle interferenze, negative per il minore, provocate dalle visite dei nonni materni e alla mancata valutazione del pregiudizio nei suoi confronti.

Va preliminarmente osservato che la ricorrente presenta "motivi aggiunti", con documenti allegati, che non possono esaminarsi (dovendo essa limitarsi a depositare eventuale memoria a chiarimento e specificazione del ricorso), così come non possono esaminarsi i documenti allegati che dovrebbero riferirsi, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., soltanto alla nullità del provvedimento impugnato.

La Corte deve valutare l'ammissibilità del ricorso, esaminando compiutamente il contenuto del provvedimento impugnato.



Come si è detto, si tratta di procedimento ex art. 330 c.c. e conseguenti provvedimenti relativi ad un minore, coinvolgenti anche i nonni. E' bensì vero che la giurisprudenza di questa Corte tende in genere ad escludere la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti ex art. 330 (decadenza dalla responsabilità genitoriale) e 333 c.c. (limitazione di tale responsabilità) (tra le altre, Cass. S.U. n. 729 del 1999; n. 11022 del 2003; n. 20498 del 2004; n. 15341 del 2012; di diverso avviso, per la ricorribilità, a talune condizioni, Cass. n. 4128 del 1983; n. 5408 del 1985) (oggi ci si dovrebbe riferire pure al novellato art. 317 bis c.c., relativo al regime di visita dei nonni).

Si ammette in genere che si tratti di provvedimenti concernenti diritti personali e personalissimi, "diritti", oltre che doveri, dei genitori, ai sensi dell'art. 30 Cost., a mantenere, educare, istruire i figli; ancora, diritti dei figli a conservare rapporti con i genitori ed i parenti, in particolare i nonni, quando ciò non sia fonte di pregiudizio per essi. Si aggiunge peraltro che tali provvedimenti sarebbero provvisori (momenti di un procedimento non ancora concluso) e per di più, per loro natura, non definitivi, potendo essere revocati e/o modificati

(sulla base ad es. di nuovi documenti ovvero di differenti accertamenti istruttori, come accade per i provvedimenti di cui all'art. 320 c.c.: autorizzazioni ai genitori a compiere atti relativi al patrimonio del figlio minore), indipendentemente dalla sopravvenienza di circostanze nuove, e, dunque, essendo insuscettibili di passare in giudicato o comunque di divenire irrevocabili, trascorso il termine per l'impugnazione. Si può sicuramente ammettere che la maggior parte dei provvedimenti esaminati da questa Corte, sono "provvisori e dunque pure "non definitivi": essi si concludono con richieste ai servizi sociali di relazionare, dopo un certo tempo, il giudice stesso, o magari limitano la loro operatività ad un periodo ben definito. Tale tipologia è ~~avallata~~ ^{confermata} ed ulteriormente rafforzata da una prassi diffusa (e non corretta) dei Tribunali per i Minorenni di trattare i procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., senza soluzione di continuità e senza conclusione, fino alla maggiore età dei minori, analogamente a quanto avviene (ma ciò è istituzionalmente previsto) per i fascicoli di tutela per i minori, davanti al giudice tutelare. Ma se ciò, seppur raramente, non si verifica (il giudice di prime cure si spoglia definitivamente della giurisdizione al riguardo), è da ritenere che il

provvedimento del Tribunale Minorile o quello della Corte di merito, a seguito di reclamo, trascorsi i termini per la impugnazione, diventino "definitivi" ed irrevocabili, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi che dovranno essere valutati con il necessario rigore. Né più né meno di quanto accade per i provvedimenti relativi ai figli in sede di separazione, divorzio annullamento del matrimonio, ovvero in caso di genitori non uniti in matrimonio (e di quelli successivi assunti nell'ambito dei procedimenti di modifica delle condizioni).



Né si potrebbe affermare che nei procedimenti in esame sia preminente o addirittura esclusiva un'attività di controllo del giudice sulla responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali. Tale opinione poteva, almeno in parte, giustificarsi anteriormente alla L. 149 del 2001, che ha riformato l'art. 336 c.c. (e, sul punto, è entrata in vigore alcuni anni dopo), introducendo, pur nell'ambito di una procedura sicuramente camerale, forti profili contenziosi: genitori e minore sono necessariamente assistiti da un difensore (come accade per il procedimento di adottabilità, riguardo al quale, non si dubita più del suo carattere contenzioso); viene sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici (o

anche di età inferiore), ove capace di discernimento; nei casi in cui il provvedimento venga richiesto nei confronti di un genitore, questi deve essere obbligatoriamente sentito.

Va infine osservato che, ai sensi dell'art. 38 disp. Att. C.c., come modificato dall'art. 3 L. n. 219 del 2012, in pendenza di giudizi di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, o in caso di genitori non uniti in matrimonio, oggi di competenza del Tribunale ordinario, i procedimenti ex art. 333 c.c. e quelli conseguenti alle pronunce di decadenza ex art. 330 c.c., sono conosciuti dal medesimo organo giudiziario. Sarebbe oltremodo contraddittorio che le statuizioni relative ai figli di cui agli art. 337 bis c.c. e segg., si considerassero non provvisorie e "definitive" e non così, magari, nell'ambito della medesima pronuncia, quelle di cui agli artt. 333 e 330 c.c..

Per quanto si è sopra osservato, i provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c., in relazione al loro contenuto, potrebbero divenire "irrevocabili", rebus sic stantibus, e sarebbero quindi suscettibili di ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Non così avviene per il provvedimento in esame: è evidente l'esistenza di una vicenda processuale in prime ~~stanze~~^{giudizio} non conclusa, e, del resto, un provvedimento

tra le medesime parti (nonna paterna e nonni materni) discusso alla presente udienza (Corte App. Trieste, depositato in data 18/10/2014) indica che il presente provvedimento impugnato è ormai sostanzialmente superato (e ciò costituirebbe ulteriore profilo di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse). Va dichiarato pertanto inammissibile il presente ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati, nonni materni.


P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 Dlgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 29 settembre 2015

Il Consigliere Relatore



Il Presidente

